

SCHEMA CAPITOLATO SPECIALE

Premessa:

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

- **D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i** avente ad oggetto: *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- **DPR n.207 del 05/10/2010 e s.m.i.** (se ed in quanto applicabile) avente ad oggetto: *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;
- **D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.** riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;
- **Prescrizioni amministrative** contenute nel disciplinare di gara e nel presente CS;
- **T.U. n. 445/2000**;
- **L. 287/90 e s.m.i:** Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

Si precisa, inoltre, che è fatto divieto ai concorrenti di ripartire il mercato anche mediante raggruppamento temporaneo, allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza. E' fatto altresì divieto di presentare offerta da parte di ditte controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Art. 1 – OBIETTIVI

Il presente Capitolato Speciale (di seguito CS) disciplina il servizio di manutenzione, riparazione e sostituzione di strumentario chirurgico.

Con la presente gara questa Azienda intende affidare ad impresa specializzata le seguenti attività:

- manutenzione e riparazione dello strumentario chirurgico generico in uso presso la struttura aziendale al fine di garantire il mantenimento e la continua funzionalità ed efficienza dello stesso, assicurandone adeguata manutenzione nel rispetto delle condizioni di sicurezza e delle relative disposizioni di legge;
- riparazione con sostituzione dello strumentario non più riparabile/utilizzabile.

Art. 2 – OGGETTO, DURATA e OPZIONI

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a riparare lo strumentario chirurgico generico presente in Azienda a seguito di formale richiesta da parte del Servizio di Sterilizzazione; qualora lo strumentario non fosse riparabile dovrà provvedere alla sostituzione dello stesso alle condizioni offerte in sede di gara. Per la descrizione delle tipologie di riparazione si rimanda alla Scheda Fabbisogno. Si evidenzia che la tipologia delle riparazioni individuate è indicativa e non esaustiva ed eventuali richieste di riparazioni non specificatamente indicate nella scheda fabbisogno ma assimilabili a quelle individuate nella stessa sono da intendersi ricomprese nelle descrizioni previste dalla citata Scheda Fabbisogno.

Qualora lo strumentario consegnato per la riparazione non fosse riparabile la ditta aggiudicataria dovrà procedere con la sostituzione dello stesso con strumentario equivalente o di qualità superiore. Questa

[Digitare il testo]

Azienda si riserva la facoltà di non autorizzare la sostituzione qualora lo strumentario proposto in sostituzione non soddisfi le esigenze del servizio utilizzatore. In tal caso la ditta aggiudicataria dovrà presentare proposta di sostituzione alternativa.

Per il Lotto 2, la ditta aggiudicataria dovrà fornire, quale riparazione con sostituzione, strumentario identico di marchio STORZ a quello consegnato per la riparazione, alle condizioni tecniche ed economiche offerte in sede di gara.

Durata della fornitura :

La fornitura avrà una durata di mesi 30 decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto.

La fornitura/servizio oggetto del presente atto ha durata pluriennale.

Benché ad oggi la Regione Marche non abbia assegnato a questa Azienda il budget per l'anno 2024 e per le annualità seguenti, la scrivente Azienda ha necessariamente dovuto attivare la fornitura/servizio di che trattasi, indispensabile per garantire la continuità assistenziale e non interrompere un servizio pubblico essenziale.

Nell'ipotesi in cui, in vigenza del contratto, il fabbisogno di fornitura aggiudicato si esaurisse prima della scadenza, la stazione appaltante, si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, tramite apposita comunicazione all'operatore economico aggiudicatario entro 15 giorni naturali, continui e consecutivi, senza onere alcuno a carico della stazione appaltante medesima.

Nell'ipotesi in cui in vigenza di contratto, la capienza contrattuale si esaurisse prima della scadenza naturale del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione contrattuale prevista dal capitolato speciale prima della scadenza del contratto e senza soluzione di continuità tramite apposita comunicazione all'aggiudicatario entro 15 giorni naturali, continui e consecutivi.

Diversamente, qualora alla scadenza del contratto venissero rilevati dei quantitativi residui di fornitura, sarà facoltà della stazione appaltante differire il termine contrattuale in funzione dell'entità delle quantità residue, previa comunicazione all'aggiudicatario entro 15 giorni naturali, continui e consecutivi.

Opzioni d'acquisto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi e dell'art. 1331 c.c.

Questa Azienda prevede:

1. ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la possibilità di modificare la durata del contratto di ulteriori 6 mesi per il tempo necessario alla conclusione della procedura di individuazione di un nuovo contraente;
2. ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi) la facoltà di incrementare/modificare il valore contrattuale per un importo pari al + 50% del fabbisogno stimato per i lotti 1 e 2 al fine di poter soddisfare le esigenze dello stabilimento di Urbino e di Pergola (ex AV1) ed eventuali altri ulteriori fabbisogni.

Questa Azienda si riserva di esercitare le opzioni contrattuali:

- sia in vigenza di contratto, qualora il fabbisogno di fornitura aggiudicato terminasse prima della scadenza contrattuale: in tal caso l'attivazione dell'opzione avverrà prima della scadenza del contratto e senza soluzione di continuità, tramite apposita comunicazione all'operatore economico aggiudicatario entro 15 giorni naturali consecutivi e 15 giorni naturali, continui e consecutivi;
- sia alla scadenza naturale del contratto (decorsi mesi 30 dalla stipula del contratto).

In tale ipotesi l'aggiudicatario sarà obbligato a fornire gli ulteriori quantitativi di prodotto alle stesse condizioni tecniche ed economiche di aggiudicazione ed alle medesime condizioni contrattuali di cui alla presente procedura.

L'opzione di acquisto è subordinata:

- all'emergere di ulteriori necessità;
- alla verifica dell'assenza di convenzione Consip o di fornitura aggiudicata dal soggetto aggregatore avente condizioni economiche migliorative;
- all'autorizzazione all'acquisto mediante idonea copertura economica;
- all'emissione di specifico ordinativo di fornitura da parte della UOC Gestione

[Digitare il testo]

Approvvigionamento di beni, servizi e logistica.

Nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'aggiudicatario per l'eventuale mancata attivazione della suddetta opzione.

Art. 4 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Direttore dell'Esecuzione del contratto che verrà nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Il DEC rappresenta, nei confronti dell'impresa, questa AORMN e la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione della Stazione Appaltante con l'impresa appaltante e dall'altro, del potere di ingerenza e di controllo dell'Amministrazione sull'esecuzione del contratto.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati.

A soli fini riassuntivi (e non esaustivi) il Direttore dell'esecuzione:

- attesta il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata;
 - riferisce al RUP sugli eventuali inadempimenti e sull'applicazione delle penalità;
 - effettua le attività di monitoraggio sulla corretta e regolare esecuzione dei servizi post-vendita in vigenza della garanzia e le attività di monitoraggio sulla corretta funzionalità delle apparecchiature ed emette, al termine del periodo di garanzia, *"l'attestazione di regolare esecuzione"* che dovrà essere trasmessa alla U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica. Acquisita l'attestazione di regolare esecuzione si procederà allo svincolo della eventuale cauzione definitiva presentata;
 - segnala al RUP l'eventuale presenza di vizi occulti nei termini di cui agli artt. 1495, 1511 e 1667 c.c.;
- Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2 cc e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c.

Art. 5 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 32 e 76 del D.Lgs. 50/2016 smi, la UOC Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica trasmetterà alle ditte aggiudicataria l'ordine contabile per l'avvio del servizio.

LOTTO 1

La ditta aggiudicataria, previo contatto con il DEC, dovrà provvedere con cadenza settimanale al ritiro dello strumentario recandosi presso la Centrale di Sterilizzazione del Presidio Ospedaliero di Pesaro e del Presidio Ospedaliero di Fano e riconsegnare gli strumenti riparati/sostituiti presso la medesima sede. Il servizio prevede alternativamente:

1. riparazione dello strumentario chirurgico riparabile da attuarsi tramite il ritiro dello stesso dal personale della Centrale; l'incaricato della Centrale di Sterilizzazione consegnerà il documento riportante l'elenco dello strumentario da riparare;
2. riparazione mediante sostituzione dello strumentario chirurgico non più riparabile con strumentario aventi le stesse caratteristiche o caratteristiche equivalenti ad eccezione dei marchi **JANACH, MICROFRANCE, WOLF, SCANLAN, ALPHADUR**, fino alla scadenza del contratto.

In caso di urgenze il DEC provvederà a contattare direttamente l'impresa contraente che dovrà ritirare lo strumentario entro 48 ore dalla richiesta.

L'aggiudicatario si impegna ad essere sempre in grado di fornire strumenti in sostituzione di quelli non più riparabili, aventi caratteristiche identiche e/o equivalenti e/o migliorative.

La sostituzione dello strumentario, anche con marchio diverso da quello commercializzato dall'aggiudicatario, dovrà avvenire alle condizioni economiche offerte in sede di gara (ossia prezzo

unitario risultante dal listino prezzi presentato in sede di gara al netto della percentuale di sconto offerto).

Tutti gli strumenti nuovi o riparati dovranno avere o mantenere la conformità alla Direttiva 93/42/CEE e smi, recepita in Italia con il D.Lgs. 46/97 smi.

Tempistica di gestione dello strumentario:

- la riparazione dello strumentario chirurgico decorrente dal ricevimento della richiesta:
 - ✓ 30 (trenta) giorni naturali, consecutivi, continui;
 - ✓ 10 (dieci) giorni naturali, consecutivi e continui per le urgenze;
- la consegna per sostituzione dello strumentario non riparabile del marchio proposto dall'aggiudicatario dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data della richiesta.

Il servizio offerto dovrà garantire la possibilità da parte della Stazione Appaltante di verificare il controllo delle prestazioni erogate al fine della determinazione del livello qualitativo dei servizi resi dall'aggiudicatario.

LOTTO 2

La ditta aggiudicataria, previo contatto con il DEC, dovrà provvedere con cadenza settimanale al ritiro dello strumentario recandosi presso la Centrale di Sterilizzazione del Presidio Ospedaliero di Pesaro e del Presidio Ospedaliero di Fano e riconsegnare gli strumenti sostituiti presso la medesima sede.

Il servizio prevede la riparazione mediante sostituzione a nuovo dello strumentario chirurgico di marchio STORZ da attuarsi tramite il ritiro dello stesso dal personale della Centrale; l'incaricato della Centrale di Sterilizzazione consegnerà il documento riportante l'elenco dello strumentario da sostituire.

In caso di urgenze il DEC provvederà a contattare direttamente l'impresa contraente che dovrà ritirare lo strumentario entro 48 ore dalla richiesta.

L'aggiudicatario si impegna ad essere sempre in grado di fornire strumenti di marchio STORZ identici a quelli consegnati.

Tempistica di gestione dello strumentario:

- la consegna per sostituzione dello strumentario nuovo STORZ dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data della richiesta.

Il servizio offerto dovrà garantire la possibilità da parte della SA di verificare il controllo delle prestazioni erogate al fine della determinazione del livello qualitativo dei servizi resi dall'aggiudicatario.

Tutti gli strumenti nuovi dovranno avere o mantenere la conformità alla Direttiva 93/42/CEE e smi, recepita in Italia con il D.Lgs. 46/97 smi.

Art. 6 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Sarà obbligo dell'impresa aggiudicataria adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie garantire la incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi, evitare danni a beni pubblici o privati.

L'impresa aggiudicataria:

1. è responsabile per tutti i compiti elencati nel presente CS, la responsabilità sarà a suo carico ove si manifestassero guasti o difetti per causa imputabile a cattiva manutenzione, a servizi correttivi non idonei e/o ad impiego di parti di ricambio non corrispondenti alle caratteristiche previste dal presente CS;
2. esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità, anche verso terzi, per infortuni e danni che dovessero verificarsi per causa diretta o indiretta delle attività inerenti l'appalto;
3. dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo. L'Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante

[Digitare il testo]

l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge. Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del lavoro, si configurerà come inadempienza dell'Impresa che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016.

Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Terzi:

L'impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'esecutore dovrà aver stipulato una polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione della prestazione.

Art. 7 - VERIFICA DI CONFORMITA'

Il soggetto incaricato di procedere alla verifica di conformità verrà individuato nel provvedimento di aggiudicazione definitiva.

La verifica di conformità ha come scopo di accertare la rispondenza del servizio a quanto richiesto dal presente capitolato speciale ed alle regole dell'arte. La SA, attraverso la verifica di conformità verificherà la qualità complessiva del servizio reso, applicherà eventuali sanzioni per inadempimenti contrattuali, definirà eventuali controversie, nonché proporrà la risoluzione del rapporto contrattuale.

La firma apposta dal DEC sulla bolla di consegna (dello strumentario riparato o dello strumentario nuovo) equivale ad attestazione di verifica di conformità positiva propedeutica alla liquidazione della fattura.

Art. 8 – CORRISPETTIVO, MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

I prezzi offerti si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013.

A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture dovranno essere indirizzate è il seguente: 7HYI8I.

L'aggiudicatario avrà l'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici: ricevere gli ordinativi di fornitura/servizio emessi da questa Azienda in formato Peppol; inviare a questa Azienda i documenti di trasporto tramite il medesimo formato Peppol".

Il mancato adeguamento da parte dell'impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a questa Azienda il corretto e regolare pagamento delle fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

Inoltre si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: *"IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR n.633/1972"*.

In caso di ritardo nei pagamenti troverà applicazione la vigente normativa in materia.

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e smi, a pena di nullità assoluta.

Previo verifica di conformità tecnica, la liquidazione ed il pagamento della fattura avverrà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lettera d) del D.Lgs. 192/2012 tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa (purché emessa successivamente alla comunicazione dell'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP). In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine si procederà ai sensi della vigente normativa.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni previste.

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e smi, a pena di nullità assoluta.

Art. 9 - SUBAPPALTO

Si rinvia all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 è espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Per quanto concerne la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto si applica la seguente disciplina:

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
2. Ai fini dell'opponibilità a questa Azienda le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici;
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili a questa Azienda qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione;
4. Questa Azienda, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione;
5. In ogni caso questa Azienda, qualora le venga notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo con questo stipulato.

Art. 11 - INADEMPIENZE E PENALI

Il RUP – su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale in caso di mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010 smi:

- nell'ipotesi di ritardata consegna della fornitura ordinata rispetto ai termini di cui all'art. 4 del presente capitolato speciale sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille del valore totale netto di aggiudicazione della fornitura per ogni giorno naturale di ritardo;
- laddove, nel corso della fornitura, si verificassero non corrispondenze (non conformità) con quanto richiesto e dichiarato in fase di gara sarà applicata una penale, per ogni non conformità rilevata, il cui importo potrà variare, in relazione alla gravità dell'inadempimento, da un minimo pari al valore dello 0,3 per mille calcolato sull'intero importo contrattuale ad un massimo di valore del 10% calcolato sull'intero importo contrattuale.

La Ditta è soggetta a penalità senza obbligo di preventiva messa in mora da parte di questa Azienda.

Delle penali applicate verrà data comunicazione alla Ditta a mezzo e-mail o mezzo equivalente.

Le suddette penali non esimono la Ditta aggiudicataria da rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda.

In tutte le ipotesi di cui sopra l'Azienda si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra Ditta l'esecuzione della fornitura, restando a carico della Ditta inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante alla AST Pesaro e Urbino a causa dell'inadempienza. La Ditta inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei prodotti così acquistati.

[Digitare il testo]

Art. 12 - RISOLUZIONE E RECESSO

L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 9 del presente capitolato speciale;
- cessione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- violazione del patto di integrità;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- la Ditta si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto.

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- dopo tre penali applicate;
- la Ditta sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura. Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Commissario Straordinario del quale viene data comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Per tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda si riserva di:

- affidare la fornitura ai concorrenti seguenti in graduatoria;
- indire nuova procedura di gara.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione della fornitura affidata e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni della Ditta.

Ove non vi sia il deposito cauzionale e non sussistano crediti della Ditta questa Azienda procederà ad addebitare le spese sostenute mediante emissione di specifica fattura.

Nel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla Azienda a norma del presente articolo sono soltanto

[Digitare il testo]

quelle già accettate dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra. L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Resta inteso che in caso di recesso del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di fornitura/servizio di pubblica utilità.

Per tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Nell'ipotesi in cui la Regione Marche non provveda ad assegnare, per l'anno 2024 e/o per le annualità successive, il budget necessario alla prosecuzione della fornitura/servizio, questa Amministrazione potrà ridurre la durata del contratto e/o l'importo dello stesso in ragione delle minori risorse assegnate o potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente e per giusta causa dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con PEC.

In tale ipotesi, trattandosi di recesso per giusta causa, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 13 – SICUREZZA SUL LAVORO

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Si rinvia al Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) e alla conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze che sono pari a zero.

I rischi presenti nell'AST e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" scaricabile dal sito Aziendale:

<http://www.ospedalimarchenord.it/4/concorsi-bandi-e-avvisi-di-gara/bandi-e-avvisi-di-gara.html>

che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)".

La Ditta aggiudicataria è tenuta pertanto ad attenersi a quanto riportato nel suddetto Documento.

Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 14 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

Art. 15 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente CS si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. 50/2016, al DPR 207/2010 in quanto applicabile ed a tutta la normativa vigente in materia purché applicabile.